

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 17 agosto 1999



Aoste, le 17 août 1999

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Giunta regionale
Servizio legislativo
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273469
Direttore responsabile: Dott. Enrico Formento Dojot.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence du gouvernement régional
Service législatif
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273469
Directeur responsable: M. Enrico Formento Dojot.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 1999 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 1999 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO	da pag. 2	a pag. 2
INDICE SISTEMATICO	da pag. 2	a pag. 2

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni	pag. 3
---------------------------------------	--------

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Autorità di bacino del fiume Po – PARMA. Atti del Comitato Istituzionale.

Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99.

Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). pag. 3

INDICE SISTEMATICO

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Autorità di bacino del fiume Po – PARMA. Atti del Comitato Istituzionale.

Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99.

Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). pag. 3

OPERE PUBBLICHE

Autorità di bacino del fiume Po – PARMA. Atti del Comitato Istituzionale.

Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99.

Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). pag. 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Autorità di bacino del fiume Po – PARMA. Atti del Comitato Istituzionale.

Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99.

Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- il territorio del bacino del Po (interessante le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) è stato istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi della richiamata normativa ed ha, tra l'altro, individuato l'esigenza di adottare, in relazione allo stato d'avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino e alle priorità connesse con le necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni, il piano stralcio di bacino relativo all'assetto idrogeologico;
- con D.P.R. 9 ottobre 1997 «Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilità in Valtellina» e successivi provvedimenti della Regione Lombardia e con D.P.C.M. 7 dicembre 1995 «Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce», integrato dal D.P.C.M. 27 marzo 1998 «Modificazione al D.P.C.M. 7 dicembre 1995 recante: «Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - Revisione e modifica delle norme di attuazione», sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio e già apposti conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali, per i territori interessati, per cui non sono applicabili al predetto territorio le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione;
- con proprie deliberazioni n. 19 e n. 20 del 17 luglio 1996 sono state adottate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni per i corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona;
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, all'art. 1, dispone che «entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.»;
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180» contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;

- con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano Stralcio delle Fasce Fluviali», di seguito brevemente chiamato PSFF, che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- con propria deliberazione n. 11 del 14 ottobre 1998, all'oggetto «Approvazione di criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico in conformità al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267», sono state definite le linee di azione per l'adozione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n. 267/1998;
- il Progetto in esame contiene la delimitazione delle aree in dissesto mentre, alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree soggette a più elevato rischio idrogeologico ed all'adozione di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, si provvederà, nel termine di legge, con separato provvedimento, in conformità a quanto stabilito nella richiamata deliberazione di C.I. n. 11/1998;
- in attuazione della legge 29 novembre 1990, n. 380, è stato approvato, con D.M. 25 giugno 1992, n. 759, il Programma di completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto;

Visti:

- A. il «Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico», di seguito brevemente chiamato Progetto di Piano o PAI, predisposto dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di concerto con la Segreteria tecnica, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale - Relazione di sintesi
 - Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici
 - Allegato 2 - Programma finanziario
 - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)
 - Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale
 - Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000
- 3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
 - 3.1 - Asta Po
 - Allegato 1 - Navigazione interna
 - 3.2 - Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna
 - 3.3 - Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia
 - 3.4 - Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro
 - 3.5 - Arno, Rile, Tenore
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000
 - 3.6 - Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000
- 4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali
- 5. Quaderno delle opere tipo
- 6. Cartografia di Piano:
 - Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
 - Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
 - Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
 - Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
 - Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
 - Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)
- 7. Norme di attuazione
 - Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti
 - Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale
 - Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale

Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale
Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto
Titolo II - Norme per le fasce fluviali
Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali
Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali
Allegato 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali
Titolo III - Derivazioni di acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102
Allegato 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale

- 8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: n. 21 tavole in scala 1:50.000, n. 122 tavole in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000
 - Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
 - Gli elaborati relativi alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti i torrenti Banna, Chisola e Sangone, trasmessi dalla Regione Piemonte, elaborati che appaiono inseribili nel PAI stesso (Addendum 1, 2, 3);
 - La documentazione conoscitiva di supporto al Progetto di Piano consistente in analisi di dettaglio raccolte nel Documento tecnico n. 1: «Quadro del fabbisogno di interventi». Opzioni di intervento elaborate nell'ambito del Progetto Po dai Sottoprogetti SP 1.1 e 1.2, disponibile per la consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Po;

Dato atto che:

- il PAI, come sopra detto, viene redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano stralcio del Piano di bacino del Po;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'ambito territoriale di riferimento è rappresentato dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti quali specificati nei documenti costituenti il Piano stesso;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI e nella relativa regolamentazione è garantita la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi successive di pianificazione;
- a questo riguardo, sono stati avviati gli studi e le conoscenze relative alle materie di cui al richiamato art. 17 della legge n. 183/1989, che formeranno oggetto del definitivo Piano di bacino, ovvero di ulteriori successivi Piani stralcio da adottare in vista e in correlazione con la definizione del piano;
- le prescrizioni del PAI saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle norme speciali relative agli usi del territorio;
- nell'ambito territoriale del bacino del Po sono vigenti, in ordine agli artt. 11, 12 e 13 delle Norme di attuazione del richiamato PSFF, le disposizioni contenute nella «Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po», di cui all'Allegato 4 delle Norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 che sostituisce la deliberazione di C.I. n. 20 in data 9 novembre 1995, in materia di asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua e dal demanio fluviale, lacuale e che tali disposizioni vanno ora estese all'intero territorio del bacino secondo il disposto degli artt. 14, 15, 16 del Titolo I e 34, 35, 36 del Titolo II delle Norme di attuazione del PAI;
- la Direttiva: «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con successiva deliberazione con riferimento all'art. 15 delle Norme di attuazione del PSFF, definisce i criteri e le prescrizioni tecniche previsti agli artt. 19 Titolo I e 38 Titolo II delle Norme di attuazione del PAI;
- in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n.102 e della deliberazione di C.I. n. 7 in data 5 febbraio 1996, il PAI contiene le indicazioni e gli interventi relativi all'assetto idrogeologico per la Valtellina e norma, con l'art. 47 del Titolo III delle Norme di attuazione, le condizioni per il rilascio di nuove concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico sulla base del bilancio idrico appositamente redatto di cui all'Allegato 1 del medesimo Titolo III;

Considerato che:

- il PAI contiene l'estensione alla restante parte del reticolo idrografico principale del bacino, non considerata nel PSFF di cui

alle premesse, della delimitazione delle fasce fluviali e della relativa normazione, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

- le ulteriori elaborazioni conoscitive e la definizione delle linee di intervento lungo i corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali hanno evidenziato l'esigenza di apportare alcune modifiche alle fasce delimitate nel primo PSFF;
- le modifiche richiamate al punto precedente riguardano per lo più sezioni in corrispondenza della estensione verso monte della delimitazione delle fasce stesse attuata nell'ambito del PAI e, in alcuni casi, di aree per le quali sono state ulteriormente definiti gli interventi necessari o rilevati dati più precisi relativi alla morfologia dei luoghi e alla dinamica del corso d'acqua e consistenti in:
 - Oglio, Mella (Tavola 142 sez. II) - Varianti 1A, 1B, 1C:
 - 1A. Estensione delle fasce fluviali del fiume Oglio e nuova delimitazione delle fasce fluviali del fiume Mella: modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sponda destra, all'altezza dell'abitato di Gabbioneta, e in sponda sinistra, a monte dell'abitato di Ostiano, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento nonché a difesa degli abitati;
 - 1B. Modifica del limite della Fascia A in sinistra Oglio, all'altezza dell'abitato di Ostiano, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - 1C. Modifica del limite della Fascia B in destra Oglio, presso Cascina Rocca, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Chiese (Tavola 143 sez. III) - Variante 2:
 - Estensione delle fasce fluviali del fiume Chiese: modifica del limite della Fascia B di progetto in destra e sinistra Chiese, a valle dell'abitato di Asola, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Po confluenza Scrivia, Agogna (Tavola 159 sez. II) – Varianti 3A, 3B:
 - 3A. Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in destra Scrivia, all'altezza dell'abitato di Molino de Torti, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento nonché a difesa degli abitati;
 - 3B. Estensione delle fasce fluviali del torrente Agogna: modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sponda sinistra Agogna, all'altezza dell'abitato di Cassoni Baroni, al fine della protezione dell'abitato stesso;
 - Po confluenza Ticino (Tavola 160 sez. I) - Variante 4:
 - Modifica del limite della Fascia B in sinistra Ticino, all'altezza di Pavia (località Cascina Mezzanella), nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Po confluenza Trebbia (Tavola 161 sez. II) - Variante 5:
 - Modifica del limite della Fascia A in destra Trebbia, immediatamente a valle dell'Autostrada A21, nel tratto di raccordo con le fasce di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Po confluenza Nure (Tavola 162 sez. III) - Variante 6:
 - Modifica del limite della Fascia A in destra Nure a valle dell'Autostrada A21, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi; modifica della Fascia B, in corrispondenza del tracciato dell'Autostrada A21, in considerazione dell'infrastruttura viaria;
 - Po confluenza Arda (Tavola 163 sez. III) - Variante 7:
 - Modifica del limite della Fascia A in destra Po all'altezza della confluenza Arda, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Oglio, Chiese (Tavola 164 sez. IV) - Varianti 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F:
 - 8 A. Modifica del limite della Fascia B di progetto in sinistra Oglio, all'altezza di Carzaghetto, ai fini del contenimento della piena di riferimento;

- 8 B. Modifica del limite della Fascia A in sinistra Oglio, a valle dell'abitato di Canneto sull'Oglio, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - 8 C. Modifica del limite della Fascia A in destra Oglio, in corrispondenza dell'abitato di Calvatone, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - 8 D. Modifica del limite della Fascia B di progetto in destra e sinistra Chiese, a monte dell'abitato di Acquanegra sul Chiese, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - 8 E. Modifica del limite della Fascia A in destra Chiese, in corrispondenza dell'abitato di Aquanegra sul Chiese, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - 8 F. Modifica del limite della Fascia B di progetto in destra Chiese a protezione dell'abitato di Bizzolaro;
 - Tanaro (Tavole 175 sez. II - III) - Variante 8 bis:
 - Modifica del limite della Fascia B in sinistra Tanaro, all'altezza dell'abitato di Isola d'Asti in corrispondenza del terrazzo morfologico, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Stirone (Tavola 181 sez. III) - Variante 9:
 - Trasformazione del limite della Fascia B in limite B di progetto in sinistra Stirone, poco a valle dell'Autostrada A1, ai fini del contenimento della piena di riferimento;
 - Crostolo (Tavola 200 sez. I) - Variante 10:
 - Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sinistra Crostolo, a monte di Cadelbosco di Sopra, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Secchia, Panaro (Tavola 201 sez. II) - Variante 11A, 11B:
 - 11 A. Estensione delle fasce fluviali del fiume Secchia: modifica della Fascia A in destra e sinistra, all'altezza dell'Autostrada A1, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - 11 B. Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto, nel tratto di confluenza del Tiepido nel Panaro, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Po confluenza Lambro (Tavola C7a5) - Variante 12:
 - Modifica del limite della Fascia A in sinistra Po, all'altezza della confluenza del Lambro, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - come puntualmente indicato nella cartografia di delimitazione delle fasce fluviali, costituente parte integrante del PAI, con apposita numerazione progressiva;
 - appare opportuno adottare misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della richiamata legge n. 183/1989 relativamente ai territori interessati dal dissesto e a quelli delimitati dalle fasce fluviali A e B, al fine di preservarli da ulteriori compromissioni, in attesa della approvazione del PAI;
 - l'attuazione del Programma di completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto citato in premessa deve avvenire in forma compatibile con l'assetto idraulico definito dal presente Progetto di Piano e che, a tale scopo, appare opportuno istituire nell'ambito del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino un gruppo di lavoro ad hoc composto dai rappresentanti delle amministrazioni e integrato da un rappresentante del Ministero dei Trasporti, avente il compito di analizzare la compatibilità con il presente Progetto di Piano del Programma menzionato e di riferire allo stesso Comitato tecnico e al Comitato istituzionale ai fini dell'adozione dello stesso PAI e della preventiva verifica di efficacia delle prescrizioni contenute all'art. 20 delle Norme di attuazione;
- Ritenuto che:
- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative all'ammissibilità di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi (art. 30 – Titolo II delle Norme di attuazione del PAI) e con la Direttiva relativa ai requisiti di sicurezza igienico-ambientale degli impianti medesimi (art. 19 bis – Titolo I delle Norme di attuazione del PAI) occorre integrare come segue il testo delle Norme d'attuazione del PSFF:
 - all'art. 7, comma 3, dopo il punto c), aggiungere il seguente punto d):

- «d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.15 bis.»;
- dopo l'art. 15 aggiungere il seguente art. 15 bis:

«Art. 15 bis - Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi

1. L'Autorità di bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono essere adeguati gli impianti di trattamento di acque reflue esistenti o in progetto, nonché di rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all'interno delle fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di piano dell'Autorità di bacino stessa.»;

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative agli interventi urbanistici e agli indirizzi per la pianificazione urbanistica (art. 39 – Titolo II delle Norme di attuazione del PAI), occorre integrare come segue l'art. 16 delle Norme di attuazione del PSFF:
- al comma 1 dopo la parola «seguono» inserire le parole «, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,»;
- al comma 2 dopo le parole «è tenuta a valutare» inserire le parole «, d'intesa con l'Autorità di bacino,»;
- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative al demanio fluviale e alle pertinenze idrauliche e demaniali e allo scopo di consentire il perseguimento del prioritario obiettivo del PSFF di progressivo recupero degli ambiti fluviali alle loro funzioni naturali e alla destinazione a usi d'interesse collettivo, anche attraverso una gestione attiva delle regioni fluviali interessate, occorre sostituire il comma 4, dell'art. 9, del predetto PSFF con il seguente testo:
 - «Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.
 - I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere:
 - l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
 - l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
 - l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.» .

delibera

Art. 1

È adottato l'allegato «Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico» costituito dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale - Relazione di sintesi
 - Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici
 - Allegato 2 - Programma finanziarioAtlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)
 - Allegato 2 – Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale
 - Allegato 3 – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 4 – Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000

- 3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
 - 3.1 - Asta Po
 - Allegato 1 - Navigazione interna
 - 3.2 - Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna
 - 3.3 - Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia
 - 3.4 - Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro
 - 3.5 - Arno, Rile, Tenore
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000
 - 3.6 – Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000

- 4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali

- 5. Quaderno delle opere tipo

- 6. Cartografia di Piano:
 - Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
 - Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
 - Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
 - Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
 - Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
 - Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)

- 7. Norme di attuazione
 - Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti
 - Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale
 - Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale
 - Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale
 - Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto
 - Titolo II - Norme per le fasce fluviali
 - Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali
 - Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali
 - Allegato 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali
 - Titolo III - Derivazioni di acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102
 - Allegato 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale

- 8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: n. 21 tavole in scala 1:50.000, n. 122 tavole in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000
 - Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
 - Addendum 1: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000)
 - Addendum 2: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Chisola (relazione illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000)

- Addendum 3: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione illustrativa e n. 4 tavole in scala 1:25.000)

Art. 2

Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonché delle copie degli atti relativi, i Comuni di cui all'Allegato n. 4 «Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto» al Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico prendono atto del quadro dei dissesti rappresentato nell'Allegato 4 «Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000» dell'Elaborato 2 di Piano «Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo».

Qualora essi riscontrino che gli strumenti urbanistici vigenti non tengono conto, in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente, anche sulla base di quello rappresentato nella cartografia citata, adottano ogni provvedimento di competenza atto ad assicurare la compatibilità degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle aree di espansione, con le effettive condizioni di dissesto.

A tal fine i Comuni fanno riferimento, oltre che ai contenuti dei citati elaborati del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, alle informazioni ed alle analisi di maggior dettaglio eventualmente contenute nella relazione geologica dello strumento urbanistico ed a quelle disponibili presso la Regione, la Provincia e la Comunità Montana di appartenenza o in piani relativi alla materia già adottati o approvati.

Nel caso in cui le informazioni di maggior dettaglio disponibili documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella presentata negli elaborati dell'Allegato 4 sopra citato, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, il Comune ne può dare comunicazione alla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge n. 183/1989.

In ogni caso, dev'essere garantita la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e dev'essere evitato che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico presente tenuto anche conto, in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, delle risultanze della presa d'atto di cui al primo capoverso del presente articolo.

Devono altresì essere attuati tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla Protezione Civile ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 3

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, limitatamente alle prescrizioni contenute negli artt. 1, comma 6; 29, comma 2, lett. a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3, 4; 38; 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui alle Norme di attuazione del medesimo Progetto di Piano, nonché le aree classificate come fascia fluviale A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) - approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 - per quanto attiene le modifiche alle prescrizioni dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 16, commi 1 e 2, espresse agli artt. 9 e 9 bis della presente deliberazione.

Art. 3 bis

Ove le amministrazioni competenti alla tutela idrogeologica dei suoli abbiano già adottato alla data di adozione del presente Progetto di Piano, ovvero abbiano ad adottare in tempo futuro prima dell'approvazione finale del PAI, provvedimenti di individuazione e regolamentazione di aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, che siano coerenti con i principi e le finalità del medesimo Progetto di Piano, detti provvedimenti saranno considerati integrativi e, per quanto riguarda la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per i territori di riferimento. A tale scopo, detti provvedimenti dovranno essere comunicati all'Autorità di bacino, accompagnati da una relazione illustrativa, per la valutazione di compatibilità e coerenza con le previsioni del PAI. L'Autorità di bacino esprimerà il proprio parere entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorso il quale termine, in caso di silenzio, la coerenza si intenderà dichiarata.

Art. 4

Sono escluse dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, per le motivazioni espresse nelle premesse, i territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1997 «Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilità in Valtellina» e di successivi provvedimenti della Regione Lombardia.

Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, per le motivazioni espresse nelle premesse, i territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del D.P.C.M. 7 dicembre 1995 «Approvazione dello schema previsionale e programmatico

per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce» così come integrato con D.P.C.M. 27 marzo 1998 «Modificazione al D.P.C.M. 7 dicembre 1995 recante: Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - Revisione e modifica delle norme di attuazione». Detto D.P.C.M., così come integrato con il successivo in data 27 marzo 1998, mantiene la sua efficacia fino all'entrata in vigore del PAI.

Art. 4 bis

Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente art. 3 sostituiscono, per i corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, le misure di salvaguardia assunte con le deliberazioni di C.I. n. 19 e n. 20 in data 17 luglio 1996.

Art. 5

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 6

I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Le delimitazioni delle fasce fluviali, contenute nel presente Progetto di Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998. Di conseguenza le connesse disposizioni, anche per effetto dell'art. 1, comma 5, delle Norme di attuazione, integrano e/o prevalgono, in caso di incompatibilità, su quelle del PSFF richiamato.

Art. 8

L'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione del PSFF è integrato nel modo seguente sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

«d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 15 bis.».

Art. 8 bis

Dopo l'art. 15 delle Norme di attuazione del PSFF è inserito il nuovo art. 15 bis sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

«Art. 15 bis- Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi

1. L'Autorità di bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono essere adeguati gli impianti di trattamento di acque reflue esistenti o in progetto, nonché di rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all'interno delle fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di piano dell'Autorità di bacino stessa.».

Art. 9

Il comma 4 dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PSFF è sostituito con il seguente testo sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

«Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio

1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.»

Art. 9 bis

L'art. 16 delle Norme di attuazione del PSFF è integrato nel modo seguente sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

- al comma 1 dopo la parola «seguono» sono inserite le parole «, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,»;
- al comma 2 dopo le parole «è tenuta a valutare» sono inserite le parole «, d'intesa con l'Autorità di bacino,».

Art. 10

Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, per le attività di asportazione di materiale inerte dai corsi d'acqua e dal demanio fluviale e lacuale, si applicano - relativamente agli artt. 14, 15, 16 del Titolo I e 34, 35, 36 del Titolo II delle Norme di attuazione - le disposizioni della «Direttiva in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali del bacino del fiume Po» di cui all'Allegato 4 delle Norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 18 della più volte richiamata legge n. 183/1989, è data notizia dell'adozione del Progetto di Piano nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Art. 12

Il Progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Piano potranno essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.

Art. 14

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 13, le Regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul Progetto di Piano.

Art. 15

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino provvederà a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

Art. 16

Così come previsto nella richiamata deliberazione di C.I. n. 11 in data 14 ottobre 1998, con atto separato si provvederà sia alla individuazione e perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico sia all'adozione delle misure di salvaguardia, in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 1, commi 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 17

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino provvederà ad istituire, nell'ambito del Comitato tecnico, un gruppo di lavoro ad hoc composto dai rappresentanti delle amministrazioni e integrato da un rappresentante del Ministero dei Trasporti, avente il compito di analizzare la compatibilità con il presente Progetto di Piano del Programma di completamento del Sistema idroviario Padova-Veneto e di riferire allo stesso Comitato tecnico e al Comitato istituzionale, per la preventiva verifica di efficacia delle prescrizioni contenute all'art. 20 delle Norme di attuazione, ai fini dell'adozione definitiva del PAI.

Art. 18

Il Presidente del Comitato istituzionale - Ministro dei Lavori Pubblici – inviterà il Ministro dei Trasporti ad indicare un rappresentante ai fini dell'integrazione del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 17.

Il Segretario Generale
PASSINO

Il Presidente
MICHELI

INDICE

Norme generali

Art. 1. Finalità e contenuti

Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 2. Finalità generali

Art. 3. Ambito territoriale

Art. 4. Elaborati del Piano

Art. 5. Effetti del Piano

Parte II – Norme relative alle condizioni generali di assetto del bacino idrografico

- Art. 6. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico
- Art. 7. Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente
- Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico
- Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico
- Art. 10. Piena di progetto
- Art. 11. Portate limite di deflusso nella rete idrografica
- Art. 12. Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

Parte III – Norme sulla programmazione degli interventi

- Art. 13. Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali
- Art. 14. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica
- Art. 15. Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione
- Art. 16. Interventi di sistemazione e difesa del suolo
- Art. 17. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale
- Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica
- Art. 19. Opere di attraversamento
- Art. 19 bis. Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi
- Art. 20. Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema idrovioario Padano-Veneto
- Art. 21. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali
- Art. 22. Compatibilità delle attività estrattive
- Art. 23. Protezione civile

Titolo II – Norme per le fasce fluviali

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali

- Art. 24. Finalità generali
- Art. 25. Ambito territoriale
- Art. 26. Elaborati del Piano
- Art. 27. Effetti del Piano
- Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali
- Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
- Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
- Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
- Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

Parte II – Norme sulla programmazione degli interventi

- Art. 33. Attuazione del Piano
- Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica
- Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica
- Art. 36. Interventi di rinaturazione
- Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale
- Art. 38. Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

- Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
- Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio
- Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive
- Art. 42. Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei
- Art. 43. Durata di validità della delimitazione delle fasce fluviali
- Art. 44. Attività dell'Autorità di bacino del fiume Po
- Art. 45. Norma finale
- Art. 46. Disposizioni particolari riguardanti la Provincia autonoma di Trento

Titolo III - Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990, n.102

- Art. 47. Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102

**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA**

**Progetto di Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico
(PAI)**

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Norme di attuazione

Allegato 7 alla deliberazione n. 1/99

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e contenuti

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato anche PAI o Piano, disciplina:
 - a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
 - b) con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati –

l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

2. Il PAI è redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183; quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge ora richiamata.

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi. Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. Di conseguenza le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4, della L. 18 maggio 1989, n. 183 alle prescrizioni del presente Piano.

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.

8. È fatto salvo nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il «Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione» approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995.

9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi.

10. L'aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale sentiti i soggetti interessati:

- Elaborato n. 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo»;
- Allegato 3 al Titolo I delle presenti Norme: «Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale».

TITOLO I NORME PER L'ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA E DEI VERSANTI

Parte I Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 2. Finalità generali

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico, quale individuato al successivo art. 3.

Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19/10/1998, chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, così come perimetrato nell'Elaborato 6 «Cartografia di Piano», Tav. 1 «Ambito di applicazione del Piano», ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino.

Art. 4. Elaborati del Piano

1. Il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale - Relazione di sintesi
Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici
Allegato 2 - Programma finanziario
2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)
Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale
Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000
3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
 - 3.1 Asta Po
Allegato 1 - Navigazione interna
 - 3.2 Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna
 - 3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia
 - 3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro
 - 3.5 Arno, Rile, Tenore
Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000
 - 3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000

4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali
5. Quaderno delle opere tipo
6. Cartografia di Piano:
 - Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
 - Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
 - Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
 - Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
 - Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
 - Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)
7. Norme di attuazione
 - Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti
 - Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale
 - Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale
 - Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale
 - Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto

Art. 5.
Effetti del Piano

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi artt. 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22. Per le prescrizioni di cui al citato art. 9, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, della decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata.

2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma, le Regioni, ai sensi del citato art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/89.

3. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino o interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni e integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dalle leggi stesse.

Parte II
Norme relative alle condizioni generali di assetto del bacino idrografico

Art. 6.
Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico

1. Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico sono specificate nel Piano per i seguenti ambiti:
 - a) la rete idrografica principale e i fondovalle, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica fluviale. Il Piano definisce l'assetto di progetto dei corsi d'acqua con finalità

prioritarie di protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:

- regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali dei corsi d'acqua oggetto di delimitazione nel presente Piano;
 - definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete idrografica, da rispettare per la progettazione degli interventi di difesa;
 - definiscono indirizzi e prescrizioni per la progettazione delle infrastrutture interferenti;
 - definiscono criteri e indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere;
 - individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere e sugli alvei;
 - individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa;
- b) la rete idrografica secondaria di pianura e la rete scolante artificiale, caratterizzate da fenomeni di dissesto diffusi, di interesse generalmente locale. Per questo ambito le presenti Norme:
- definiscono gli indirizzi per la delimitazione delle fasce fluviali;
 - individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione e di realizzazione di nuove opere;
 - per la rete scolante artificiale definiscono indirizzi e criteri per gli interventi di manutenzione e per le relative fasce di rispetto;
- c) i versanti e il reticolo idrografico di montagna, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati da fenomeni di dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:
- regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - definiscono indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica;
 - individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti;
 - individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa.

2. Per l'ambito territoriale di riferimento del Piano le presenti Norme dettano indirizzi e prescrizioni per il conseguimento della compatibilità dell'assetto urbanistico e di uso del suolo, attraverso gli strumenti di pianificazione comunale, in relazione alla classificazione del rischio idraulico e idrogeologico di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente

1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo», in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle condizioni di rischio, i contenuti del richiamato Elaborato n. 2 sono aggiornati a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni cinque anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1. Le Regioni e gli Enti locali interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino i dati e le variazioni sia in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione al variare dei rischi del territorio.

2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:

- R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali;
- R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;
- R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infra-

strutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale;

- R4 – molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

Art. 8.

Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico

1. Il Piano individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti:

- frane,
- esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa),
- trasporto di massa sui conoidi,
- valanghe.

2. La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui al successivo art. 9, è rappresentata cartograficamente per la parte collinare e montana del bacino negli elaborati grafici alla scala 1:25.000, costituenti parte dell'Elaborato n. 2 del Piano «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo».

Art. 9.

Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

- frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosità molto elevata o elevata,
 - Eb, aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosità moderata o media,
- trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),
- valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

3. Nelle aree Fq oltre agli interventi di cui al precedente comma 2 sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambi culturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
- la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione.

6. Nelle aree Eb oltre agli interventi di cui al precedente comma 5 sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

7. Nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di difesa e di sistemazione idraulica.

8. Nelle aree Cp oltre agli interventi di cui al precedente comma 7 sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto senza ampliamento di volume;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione.

11. Nelle aree Vm sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi 3-ultima alinea, 5-ultima alinea 6-ultima alinea, 8-ultima alinea, 11-penultima alinea, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Art. 10. Piena di progetto

1. L'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva:

- i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense da assumere come base di progetto e relativi metodi e procedure di valutazione per le diverse aree del bacino;
- i criteri e i metodi di calcolo dei profili di piena nei corsi d'acqua;
- i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere;
- i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento.

2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare la direttiva di cui al precedente comma. Le stesse Amministrazioni possono applicare deroghe, in relazione a particolari situazioni collegate sia a specifiche modalità di uso del territorio e ai relativi insediamenti, sia alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, esplicitando le motivazioni delle scelte compiute e indicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.

3. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nella direttiva di cui al precedente comma 1, viene comunicata per l'approvazione dall'Amministrazione competente all'Autorità di bacino che provvede, se del caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento.

Art. 11.

Portate limite di deflusso nella rete idrografica

1. I valori limite delle portate o dei livelli idrometrici nelle sezioni critiche per l'asta del fiume Po e per l'intero bacino idrografico del fiume Po, da assumere come base di progetto, sono definiti dall'Autorità di bacino con apposita direttiva.

2. Le sezioni critiche indicate devono essere oggetto, a cura delle Amministrazioni competenti, di monitoraggio idrologico continuativo, con aggiornamento costante della geometria dell'alveo, misura dei livelli idrometrici, costruzione e aggiornamento della scala di deflusso.

3. I valori fissati rappresentano condizioni di vincolo per la progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul reticolo idrografico del bacino. La sistemazione dei tratti fluviali a monte delle sezioni critiche indicate deve essere fatta in modo tale che nelle stesse sezioni non venga convogliata una portata massima superiore a quella limite. A questo fine i singoli interventi di difesa devono essere definiti dall'Autorità idraulica competente all'interno di un progetto preliminare che interessi la porzione di corso d'acqua significativamente influenzabile dagli effetti delle opere.

4. Ai fini del rispetto dei valori limite di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni competenti devono provvedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi necessari a garantire (mantenere o ripristinare) i volumi idrici invasabili all'interno della fascia B, così come quantificati nel presente Piano per ciascun tratto di corso d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali. Nell'ambito delle attività di progettazione e a seguito della realizzazione degli interventi, le Amministrazioni sopra indicate attuano adeguate operazioni di monitoraggio sulla morfologia e sulle caratteristiche idrauliche dell'alveo, finalizzate all'approfondimento alla scala progettuale della valutazione dei volumi invasati e al controllo nel tempo degli stessi.

5. Ogni variazione rispetto ai valori limite delle portate e dei livelli idrometrici viene comunicata dall'Amministrazione competente all'Autorità di bacino che provvede a validare i dati e ad aggiornare le tabelle di riferimento.

Art. 12.

Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

1. L'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.

2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

3. Per i territori dei comuni individuati nella direttiva richiamata al precedente comma 1, gli strumenti urbanistici comunali generali, attuativi o esecutivi devono contenere la progettazione preliminare delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, comprensiva della verifica di compatibilità delle portate scaricate nei corpi idrici ricettori nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.

4. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

Parte III

Norme sulla programmazione degli interventi

Art. 13.

Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, redatti tenendo conto delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.

2. I Programmi triennali di cui al precedente comma riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;

- opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
- opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.

3. Il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, delle province autonome nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti dall'art. 1 della L. 7 aprile 1995, n.104 (Accordi di programma, Contratti di programma, Programmazione negoziata, Intese istituzionali di programma).

4. Nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

5. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano di bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi oggetto di programmazione.

6. L'Autorità di bacino definisce e aggiorna un «Quadro del fabbisogno di interventi» tenendo conto delle linee di intervento di cui all'Elaborato n. 3 «Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico», anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il «Quadro del fabbisogno di interventi» individua le opere strutturali da realizzare e i relativi costi di massima ed è ordinato secondo criteri di priorità.

7. Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione triennale, sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi prioritari di cui al «Quadro del fabbisogno di interventi». L'Autorità di bacino, su tale base, predispone un Parco progetti.

8. I Progetti preliminari costituenti il Parco progetti devono garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale. A tal fine:

- i progetti delle opere strutturali di modesta rilevanza devono uniformarsi alle indicazioni dell'Elaborato n. 5 «Quaderno delle opere tipo»;
- i progetti delle opere strutturali rilevanti devono contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di rilevanza naturalistica e paesaggistica presenti, con riferimento a quanto indicato nell'Elaborato n. 4. «Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e ambientali».

9. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria, con priorità per gli interventi sui nodi critici individuati nell'ambito del presente Piano; possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale sulla base di necessità documentate e in coerenza con le linee di intervento fissate nell'Elaborato n. 3 «Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico» .

10. I progetti preliminari inseriti nel Programma triennale di cui al precedente comma, qualora riguardino o interferiscano con le aree o i beni tutelati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, dovranno ottenere preventivo parere favorevole dagli Uffici competenti alla tutela archeologica, architettonica, storico-artistica, paesaggistica e ambientale.

11. I progetti degli interventi inseriti nel Programma triennale devono contenere, unitamente alla definizione delle opere strutturali previste, la perimetrazione delle aree di dissesto conseguente alla realizzazione delle opere stesse e le relative norme d'uso del suolo. A opere realizzate, l'Amministrazione comunale provvede all'adeguamento eventuale dello strumento urbanistico sulla base degli effetti delle nuove opere realizzate.

12. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono costituiti e aggiornati appositi archivi presso l'Autorità di bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal catasto delle opere di cui all'art.14, comma 5, delle presenti Norme; gli archivi contengono:

- il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi maggiori necessità di manutenzione periodica;
- il parco dei progetti di manutenzione, redatti a livello preliminare. I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorità definito in base alle linee di intervento del Piano.

13. Il Programma triennale di manutenzione è redatto sulla base del «Parco progetti di manutenzione» e tiene conto della programmazione finanziaria.

Art. 14.

Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio; in particolare di mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

2. Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette». Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla «Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po» approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo «Piano Stralcio delle Fasce Fluviali».

4. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattamento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le caratteristiche naturali degli ecosistemi.

5. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica e di consolidamento dei versanti ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino.

6. L'Autorità di bacino aggiorna la «Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al «Programma di rilancio degli interventi di manutenzione».

7. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Art. 15.

Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

Art. 16.

Interventi di sistemazione e difesa del suolo

1. Il complesso delle opere di sistemazione e difesa del suolo necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano è definito sulla base delle indicazioni contenute nell'Elaborato n. 3 «Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico».

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione da svolgere a cura dell'Autorità di bacino, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, con le seguenti finalità:

- la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;

- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;
- l'analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso.

Art. 17.

Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Nella definizione di programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:

- migliorare il patrimonio forestale esistente;
- favorire l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura;
- monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
- gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali;
- incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
- mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
- realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
- realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sono tenute a promuovere la costituzione di forme consorziali di gestione del patrimonio forestale nonché a dotare le aziende costituite di piani di gestione (Piani di assestamento forestale). In conformità a tali piani è sviluppata la gestione compatibile delle superfici forestali.

3. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.

Art. 18.

Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia di cui all'Elaborato 2 del Piano «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo» e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto individuate nel presente Piano.

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti di adeguamento alle prescrizioni del presente Piano, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al precedente comma. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni possono effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo», ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo» di cui all'art. 8, comma 3, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui al punto precedente;

- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale come sopra rilevato al paragrafo a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

4. All'atto di approvazione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico alle prescrizioni del Piano le delimitazioni zonali delle aree in dissesto e le relative norme d'uso del suolo, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, sostituiscono quelle di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti Norme.

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

6. Gli stessi Comuni sono tenuti a trasmettere all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative limitazioni d'uso del suolo.

7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dal successivo art. 24 delle presenti Norme sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64 nonché quelli di cui alle leggi 1 giugno 1989, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

10. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19.

Opere di attraversamento

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

2. Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere di notevole valore culturale ed ambientale.

Art. 19 bis.

Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi

1. L'Autorità di bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono essere adeguati gli impianti di trattamento d'acque reflue, esistenti o in progetto, nonché di rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all'interno delle fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di piano dell'Autorità di bacino stessa.

Art. 20.

Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema idroviario Padano-Veneto

1. Le opere del Programma per il completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto devono essere compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di bacino, relativi sia all'uso della risorsa idrica che alle interazioni con l'assetto fisico ed idraulico del reticolo idrografico naturale e artificiale, con particolare riferimento a quanto disposto nel Piano Stralcio Fasce Fluviali, approvato con DPCM 24 luglio 1998, e del presente Piano. Attraverso tali opere si persegue anche il miglioramento delle condizioni dell'ecosistema fluviale e dell'assetto idraulico e morfologico del fiume, nonché il recupero ambientale delle aree al contorno. A tale fine i programmi di attuazione del Programma complessivo di completamento del sistema idroviario approvato con D.M. 25 giugno 1992, n. 759, sono sottoposti, a cura degli enti competenti, all'Autorità di bacino che esprime uno specifico parere di compatibilità.

2. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che interessano le fasce A e B dell'asta del Po, devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998; i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che documenti l'assenza di interazioni negative con la morfologia dell'alveo fluviale, con particolare riferimento alle quote di fondo, e con le condizioni di deflusso in piena ed il complessivo miglioramento ambientale delle aree direttamente ed indirettamente interessate. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il richiamato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

3. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario, contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che non interessano le fasce A e B dell'asta del Po devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 19. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il presente Piano.

4. L'Autorità di bacino promuove, nell'ambito degli studi settoriali del piano di bacino, un approfondimento ed un aggiornamento delle indagini, dei monitoraggi e delle valutazioni relative alle condizioni morfologiche e idrodinamiche dell'alveo di magra del Po.

5. Gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo l'asta del Po e idrovie collegate, non compresi nel programma di cui al precedente comma 1, sono consentiti se individuati negli strumenti di pianificazione regionali e provinciali e nelle forme ivi previste. I relativi progetti sono sottoposti al disposto di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

Art. 21.

Adeguamento dei tratti tominati dei corsi d'acqua naturali

1. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tominamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

2. L'Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.

Art. 22.

Compatibilità delle attività estrattive

1. Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua, al di fuori del demanio fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, e nelle spiagge e fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere (così come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sono individuate nell'ambito dei piani di settore i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano. A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell'adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all'Autorità di bacino.

2. I medesimi piani di settore devono definire le modalità di ripristino ambientale, coerente con le finalità e gli effetti del Piano, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di manutenzione e gestione a conclusione dell'attività e di recupero ambientale per quelle insistenti in aree protette.

3. I Piani di settore, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle Norme del Piano medesimo.

4. Nelle more di approvazione dei Piani di settore, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica-ambientale.

Art. 23.
Protezione civile

1. Le Regioni e le Province ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, predispongono Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano, rappresentate dalla delimitazione della Fascia C di cui al successivo art. 33 e dalle classi di rischio R1, R2, R3, R4 dei territori comunali e degli interventi strutturali di difesa individuati dallo stesso Piano.

2. Gli Enti territoriali di cui al precedente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della richiamata L. n. 225/92, ovvero per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dal dettato dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino si pongono come struttura di servizio a favore degli Enti competenti di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225.

TITOLO II
NORME PER LE FASCE FLUVIALI

Parte I
Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali

Art. 24.
Finalità generali

1. Il presente Piano, detto secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, estende la delimitazione e la normazione contenuta nel D.P.C.M. 24 luglio 1998 (primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) alle fasce fluviali precisate all'art. 1, comma 1, lettera b).

2. Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali, quali individuate al successivo art. 25.

3. Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria e interrelata della regione fluviale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dei vari settori di disciplina con l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

Art. 25.
Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti, questi ultimi per la parte non considerata nel primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, quali specificati nell'Allegato 1 «Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali» al Titolo II delle presenti Norme.

2. Per i corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 richiamato al comma precedente, la delimitazione territoriale delle fasce fluviali è individuata e rappresentata nella cartografia del Piano e riguarda i territori dei Comuni elencati nell'Allegato 2 «Comuni interessati dalle fasce fluviali» al Titolo II delle presenti Norme.

3. Sono inoltre oggetto di prescrizioni nel presente Piano le aree del demanio fluviale ricadenti nell'ambito dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 «Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali» menzionato al comma 1.

4. Per la parte di rete idrografica non compresa nel richiamato Allegato 1, fatte salve le successive integrazioni degli ambiti territoriali interessati dal presente Piano, le Regioni e le Province, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, possono individuare corsi d'acqua per i quali procedere alla delimitazione delle fasce fluviali e all'applicazione ad esse delle Norme del presente Piano operando sulla base degli obiettivi e degli indirizzi dello stesso.

5. Per la parte di rete idrografica non interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali nell'ambito del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, in relazione a particolari situazioni locali, o per ragioni di urgenza, l'Autorità di bacino, su richiesta delle Regioni o delle Province, procede alla delimitazione delle fasce fluviali con atti del Comitato Istituzionale, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della L. 18 maggio 1989, n. 183. Le Regioni e le Province provvedono al recepimento delle medesime delimitazioni negli strumenti di pianificazione regionale o provinciale.

Art. 26.

Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: a) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali n. 21 tavole in scala 1:50.000, n.122 tavole in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000; b) Norme di attuazione con relativi allegati (Allegato 1 – Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 – Comuni interessati dalle fasce A, B e C; Allegato 3 – Metodo di delimitazione delle fasce fluviali); c) Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; Addendum 1: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000); Addendum 2: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Chisola (relazione illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000); Addendum 3: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione illustrativa e n. 4 tavole in scala 1:25.000).

Art. 27.

Effetti del Piano

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) e b); art. 30, comma 2; art. 38, art. 39, commi 1,2,3,4,5,6 del presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, della decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di carattere integrativo concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente dell'art. 17, comma 6, della richiamata L. n. 183/89, gli Enti territorialmente interessati dal Piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano.

3. In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all'art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l'unitarietà.

4. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni e integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dalle leggi stesse.

5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nella legislazione statale in vigore in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.

Art. 28.

Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 «Metodo di delimitazione delle fasce fluviali» al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato «limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C», le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29.

Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- c) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Art. 30.

Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti:

- a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;
- e) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C» nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 27, comma 2, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate.

Art. 32.

Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini l'Amministrazione competente dello Stato è impegnata a costruire presso gli Organi dell'Autorità di bacino del fiume Po, appositamente organizzati allo scopo, i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Parte II **Norme sulla programmazione degli interventi**

Art. 33. Attuazione del Piano

1. Per la realizzazione delle finalità generali indicate nelle precedenti Norme, il Piano è attuato in tempi successivi, anche per singole parti del territorio interessato, attraverso Programmi triennali di intervento redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del Piano stesso, a mente degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per l'attuazione delle previsioni del presente Piano che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento può convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241. Negli articoli che seguono sono individuati i settori nei quali vengono previsti Programmi di intervento ritenuti di carattere prioritario.

3. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma, contratti di programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all'art. 1 della L. 7 aprile 1995, n. 104.

4. Opere singole ed iniziative determinate, previste nel Piano, possono essere attuate mediante convenzioni tra l'Autorità di bacino del fiume Po e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.

5. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino del fiume Po può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica; di migliorare le

caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa con particolare riguardo alla varietà e di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.

4. L'Autorità di bacino del fiume Po aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 35.

Interventi di regimazione e di difesa idraulica

1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del presente Piano è definito nell'ambito delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di cui al precedente Titolo I.

2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

Art. 36.

Interventi di rinaturazione

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

2. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

Art. 37.

Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 38.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

1. All'interno della fascia A e B è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.

2. L'Autorità di bacino del fiume Po emana ed aggiorna direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni sulla base dei quali predisporre gli studi di compatibilità e individuare gli interventi a maggiore criticità in termini di impatto sull'assetto della rete idrografica da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di bacino stessa.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Art. 39.

Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

- a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) alle aree esterne ai centri edificati, di cui ai commi precedenti, si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
- c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1 lettera c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;

- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al comma 1 del precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c) favorire la destinazione prevalente delle Fasce A e B ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.

7. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, della decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 40.

Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 41.

Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei Piani di settore. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I Piani di settore devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi Piani devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I Piani di settore delle attività estrattive, vigenti alla data di approvazione del presente Piano devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità di bacino del fiume Po e all'Autorità idraulica competente.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Art. 42.

Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei

1. Il Piano considera di carattere prioritario un Programma di intervento, da realizzarsi a cura dell'Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei finalizzato, a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei corsi d'acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento, e l'andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del fiume .

2. Il monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni di tipologia di rilevazione e secondo le priorità indicate per ciascun corso d'acqua nell'annesso «Monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei» alla relazione del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Art. 43.

Durata di validità della delimitazione delle fasce fluviali

1. Le previsioni e le prescrizioni del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Tuttavia, esse sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi.

2. Le Regioni e le Province, mediante i loro rispettivi piani territoriali, possono proporre all'Autorità di bacino del fiume Po varianti alle delimitazioni delle fasce fluviali individuate dal presente Piano, a seguito di approfondimenti di natura idraulica, geomorfologica e ambientale.

Art. 44.

Attività dell'Autorità di bacino del fiume Po

1. Ai fini di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente Piano, l'Autorità di bacino del fiume Po può approvare, con deliberazione del Comitato Istituzionale, un regolamento di attuazione e di organizzazione delle proprie funzioni. Le norme regolamentari assicurano l'ordinato svolgimento, da parte della stessa Autorità di bacino, del compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio delle Fasce A, B e C interessate dal presente Piano, ponendo la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una visione di tutela unitaria e integrata dell'ambiente naturale, della produzione agricola e della difesa del territorio.

2. In collegamento con le Regioni, l'Autorità di bacino del fiume Po cura la messa a disposizione ai Comuni e alle Province interessati di:

- cartografia aggiornata del territorio;
- dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche del suolo;
- studi e piani di settore già redatti o in corso di preparazione;
- dati quantitativi e qualitativi derivanti dall'analisi del territorio in relazione alle sue condizioni di uso e allo stato dei pubblici servizi;
- dati quantitativi eventualmente disaggregati per ambiti intercomunali e per Province;
- quote delle piene di riferimento.

2. L'Autorità di bacino del fiume Po, inoltre:

- fornisce pareri nei casi previsti dal presente Piano sulle opere di rilevanza idraulica;

- coordina gli interventi degli enti regionali e sub-regionali competenti nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali;
- fornisce alle Regioni e alle Province pareri preventivi in materia di escavazioni, di derivazioni d'acqua, di regolamentazione della caccia e della pesca nei territori delle fasce fluviali;
- promuove l'erogazione di contributi ed indennizzi quale corrispettivo di provvedimenti limitativi o compressivi del diritto di proprietà privata dei suoli in relazione alle opere previste dal presente Piano.

Art. 45.
Norma finale

1. Nelle tavole grafiche in scala 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000 che costituiscono elaborato del presente Piano sono indicate con apposito segno grafico talune modifiche alla delimitazione del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e ciò in conseguenza di studi e valutazioni più approfonditi sulla situazione dei territori.

2. Conseguentemente per tali aree interessate da modifica producono effetto le Norme del presente Piano destinate a modificare la disciplina del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali soprarichiamato in quanto incompatibile.

Art. 46.
Disposizioni particolari riguardanti la Provincia autonoma di Trento

1. Nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto-Adige ha attribuito alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi provinciali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione.

TITOLO III
ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA L. 2 MAGGIO 1990, N.102

Art. 47.
Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102

1. Per il sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale, sotteso alla sezione di chiusura del lago di Como, nell'Allegato 1 «Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda Sopralacuale» al Titolo III delle presenti Norme è riportato il bilancio idrico, redatto per le finalità dell'art. 3 della L. n. 183/89 e in coerenza con quanto disposto all'art. 3 della L. n. 36/94 con riferimento ai corsi d'acqua principali del sottobacino idrografico. Per i singoli corsi d'acqua considerati il bilancio riporta il saldo idrico, inteso come valore medio annuo della portata presente al netto delle derivazioni in atto. Il bilancio è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto relativamente sia alle misure idrologiche sul sistema idrico del bacino sia ai volumi idrici derivati dalle diverse utilizzazioni. Il bilancio idrico viene aggiornato a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni cinque anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1 delle presenti Norme.

2. Il Piano classifica i corsi d'acqua principali, individuati nel richiamato Allegato 1, in funzione del grado di utilizzazione in atto della risorsa idrica, valutato sulla base del rapporto tra la disponibilità naturale della risorsa stessa e il saldo idrico di cui al precedente comma.

3. In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio idrico, i corsi d'acqua principali del bacino idrografico di cui al precedente comma 1 sono ripartiti in tratti a diversa classe di criticità, in dipendenza dello scostamento tra la disponibilità media naturale della risorsa idrica e il saldo idrico derivante dalla presenza delle derivazioni. Sono individuate le seguenti classi di criticità:

- C1 - moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è superiore alla portata con durata 182 giorni;
- C2 - media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 182 e 274 giorni nell'anno medio;
- C3 - elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 274 e 355 giorni nell'anno medio;
- C4 - molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è inferiore alla portata di durata 355 giorni nell'anno medio.

4. I corsi d'acqua ripartiti in tratti a diversa classe di criticità sono riportati nel richiamato Allegato 1 al Titolo III delle presenti Norme.

5. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4, molto elevata, e C3, elevata, non possono essere rilasciate nuove concessioni di derivazione;
- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C2, media, possono essere rilasciate nuove concessioni di derivazione, a condizione che tali nuove derivazioni non comportino un aumento della criticità dell'area, valutato sulla base del bilancio idrico secondo la metodologia utilizzata nel presente Piano;
- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C1, moderata, possono essere rilasciate nuove concessioni di derivazione, a condizione che la classe di criticità dell'area non superi per l'effetto della nuova concessione il valore C2, sopra definito.

Alle domande di nuove concessioni è allegata una verifica di compatibilità dell'utilizzazione idrica che determina il saldo idrico nel tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione.

6. Per le richieste di rinnovo o di variante di concessioni esistenti di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4, molto elevata, e C3, elevata, il rilascio della concessione è subordinato a una riduzione della portata media derivata, definita dall'Autorità di bacino in funzione degli obiettivi di riequilibrio del bilancio idrico;
- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C2, media, e C1, moderata, il rilascio della concessione è soggetto alle stesse prescrizioni di cui al precedente comma 5.

7. Per i corsi d'acqua non individuati come principali, di cui al precedente comma 2, e per tutte le piccole derivazioni il rilascio di nuove concessioni di utilizzazione è regolato dalla Regione Lombardia in relazione agli indirizzi emergenti dal Piano degli usi delle acque di cui alla L.R. 20 ottobre 1998, n. 21.

8. L'Autorità di bacino emana una direttiva relativa al metodo di redazione della verifica di compatibilità delle concessioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.

9. È fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 25 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, relativamente alla disciplina delle acque nelle aree protette.
